



Regione Lombardia

DECRETO N. 5378

Del 12/04/2023

Identificativo Atto n. 270

DIREZIONE GENERALE TURISMO, MARKETING TERRITORIALE E MODA

Oggetto

2021IT16RFPR010 - PR FESR 2021-2027 - OP1 - OS 1.1- ASSE 1 – AZIONE 1.3.3
SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI DELLE PMI – APPROVAZIONE DEL BANDO
“SOSTEGNO ALLA COMPETITIVITÀ DELLE STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE E
NON ALBERGHIERE” (AI SENSI DELLA D.G.R. XI/7538 DEL 15 DICEMBRE 2022)

L'atto si compone di _____ pagine

di cui _____ pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

IL DIRIGENTE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA PROMOZIONE DELL'ATTRATTIVITA' E SOSTEGNO DEL SETTORE TURISTICO

RICHIAMATA la d.g.r. n. XI/7538 del 15 dicembre 2022 "2021IT16RFPR010 - PR FESR 2021-2027 - OP1 - OS 1.1- Asse 1 – Azione 1.3.3 Sostegno agli investimenti delle PMI – Sostegno alla competitività delle strutture ricettive alberghiere e non alberghiere – Criteri attuativi" che:

- approva, nelle more dell'approvazione del Sistema di Gestione e Controllo (SIGECO) del PR FESR 2021-2027, l'iniziativa di sostegno alla competitività delle strutture ricettive alberghiere e non alberghiere nell'ambito dell'Obiettivo Specifico RSO1.3. "Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi (FESR)" a valere sull'azione 1.3.3. "Sostegno agli investimenti delle PMI", i cui elementi essenziali sono definiti, ai fini della relativa attuazione, dall'allegato A), parte integrante e sostanziale del provvedimento, con una dotazione pari a euro 30.000.000,00;
- dà atto che la dotazione finanziaria dell'iniziativa "Sostegno alla competitività delle strutture ricettive alberghiere e non alberghiere" pari ad euro 30.000.000,00 trova copertura sui capitoli di seguito richiamati secondo gli importi e nelle annualità sotto specificati:

2023			2024		
15.000.000,00			15.000.000,00		
UE 15652	STATO 15653	REGIONE 15651	UE 15652	STATO 15653	REGIONE 15651
6.000.000,00	6.300.000,00	2.700.000,00	6.000.000,00	6.300.000,00	2.700.000,00

- prevede che in sede di bilancio di assestamento 2023-2025 oppure in sede di bilancio di previsione 2024-2026 si provvederà, laddove necessario, ad approvare opportune variazioni per allineare le previsioni annuali sui capitoli di spesa e con provvedimenti di variazione in termini compensativi ad allineare la spesa al Piano dei conti ai fini dell'adozione dell'impegno contabile a favore dei beneficiari;
- prevede, eventualmente, di incrementare la dotazione finanziaria della misura sulla base della dotazione dell'azione 1.3.3 del PR FESR 2021-2027 allineando le previsioni annuali del bilancio 2023-2025 sui capitoli di spesa e, con provvedimenti di variazione in termini compensativi, la spesa al Piano dei conti ai fini dell'adozione dell'impegno contabile a favore dei beneficiari;
- stabilisce, sulla base della Comunicazione della Commissione Europea 28.10.2022 C(2022) 7945 final e nelle more della conseguente proroga del regime quadro regionale SA.103947, che gli aiuti in questione siano concessi ed erogati:
 - ✓ per le PMI costituite entro il 30 settembre 2022: nel rispetto del "Regime quadro regionale per il sostegno alle imprese presenti sul territorio regionale colpite dalla crisi", nei limiti e alle condizioni di cui alla sezione 2.1 della citata



Regione Lombardia

Comunicazione C(2022) 1890, di cui all'Aiuto di Stato SA.103947 e registrato sotto il CAR 23959 , a condizione che il valore nominale totale dell'aiuto non superi il massimale di euro 500.000,00 per impresa, al lordo di qualsiasi imposta o onere salvo successivi plafond stabiliti in sede di proroga del regime quadro regionale SA.103947;

- ✓ per le PMI costituite dal 1° ottobre 2022: nel rispetto del Reg. (UE) 1407/2013 artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni), 3 (aiuti "de minimis"), 5 (cumulo) e 6 (controlli);
- stabilisce che, decorso il termine del 31 dicembre 2022, salvo proroghe del regime quadro regionale SA.103947, le concessioni per qualsiasi tipologia di PMI avverranno sulla base del Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 (prorogato fino al 31 dicembre 2023 dal Reg. (UE) 2020/972 del 2 luglio 2020) relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis" e in particolare degli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni ed in particolare la nozione di impresa unica), 3 (Aiuti de minimis), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo);
- demanda al Dirigente pro tempore della Unità Organizzativa Promozione dell'attrattività e sostegno del settore turistico della Direzione Generale Direzione Turismo, Marketing territoriale e Moda:
 - ✓ l'approvazione del bando attuativo dei criteri di cui alla deliberazione e, conseguentemente, la concessione delle agevolazioni ivi previste subordinatamente all'esito favorevole della proroga del Regime quadro regionale per il sostegno alle imprese presenti sul territorio regionale colpite dalla crisi, nei limiti e alle condizioni di cui ai sensi alla sezione 2.1 della citata Comunicazione 2022/C 1890, Aiuto di Stato SA.103947;
 - ✓ l'attuazione di ogni misura necessaria in caso di comunicazione e/o rilievi da parte della Commissione Europea in merito alla proroga del Regime quadro regionale per il sostegno alle imprese presenti sul territorio regionale colpite dalla crisi, nei limiti e alle condizioni di cui ai sensi alla sezione 2.1 della citata Comunicazione 2022/C 1890, Aiuto di Stato SA.103947;
 - ✓ l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 33/2013;
 - ✓ i necessari atti contabili e amministrativi;
 - ✓ la trasmissione alla Direzione Generale Sviluppo Economico di Regione Lombardia, entro il 15 maggio di ogni anno per un totale di dieci anni, dei dati di cui all'Allegato III A del Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione del 21 aprile 2014 ai fini della redazione della relazione di cui all'art. 26 del Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio del 13 luglio 2015;

CONSIDERATO che in attuazione dell'OP1 - OS 1.1 - Asse 1 – Azione 1.3.3 Sostegno agli investimenti delle PMI è stato definito il bando "Sostegno alla competitività delle strutture ricettive alberghiere e delle strutture ricettive non alberghiere" di cui all'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;



Regione Lombardia

VISTA la comunicazione del 20 marzo 2023 della Direzione competente in materia di Semplificazione in merito alla verifica preventiva di conformità del bando di cui all'allegato G alla d.g.r. n. 6642 del 29 maggio 2017 e ss.mm.ii.;

ACQUISITO, rispetto alla suddetta iniziativa, il parere favorevole:

- del Comitato di Valutazione degli aiuti di stato disciplinato dal decreto n. 15026 dell'8 novembre 2021 ai sensi della d.g.r. 5371 dell'11 ottobre 2021 nella seduta del 28 marzo 2023;
- del Comitato di coordinamento della programmazione europea nella seduta del 28 marzo 2023;
- dell'Autorità di gestione del PR FESR 2021-2027 in data 31 marzo 2023, prot. n. Protocollo n° P3.2023.0001176;

RITENUTO di approvare, in attuazione della d.g.r. n. XI/7538 del 15 dicembre 2022:

- l'allegato 1 "Bando Sostegno alla competitività delle strutture ricettive alberghiere e delle strutture ricettive non alberghiere", parte integrante e sostanziale del presente atto con una dotazione pari a 30.000.000,00 euro;
- gli allegati A-B-C-D-E-F-G-H-I-J, in qualità di modulistica di partecipazione al bando, parti integranti e sostanziali del presente atto;

RITENUTO conseguentemente di disporre che le domande di partecipazione a valere sul bando dovranno essere presentate esclusivamente per mezzo della piattaforma bandi online raggiungibile all'indirizzo www.bandiregione.lombardia.it a partire dalle ore 12:00 del giorno 4 maggio 2023 fino alle ore 12:00 del giorno [829](#) giugno 2023;

DATO ATTO che:

- nel provvedimento organizzativo di cui alla d.g.r. 1574 del 19 aprile 2019 al Dirigente pro-tempore dell'Unità organizzativa Promozione dell'attrattività e sostegno del settore turistico è stata attribuita, tra le altre, la competenza di coordinamento delle iniziative e dei progetti di cofinanziamento per iniziative e supporto del settore turistico anche a valere sulle risorse dei Fondi SIE;
- ai sensi del decreto n. 12776 del 9 settembre 2022 il dirigente pro-tempore dell'Unità organizzativa Promozione dell'attrattività e sostegno del settore turistico è stato indicato, tra gli altri, a seguito di comunicazione del Direttore Generale della Direzione Generale competente, come responsabile Asse I PR FESR 2021-2027;

RITENUTO, altresì:

- di individuare, in qualità di responsabile di Asse I del PR FESR 2021-2027, in funzione dell'applicazione del principio di separazione delle funzioni, così come disciplinato dall'art. 71 e seguenti del Regolamento (EU) 2021/1060 e nelle more dell'approvazione del SIGECO PR FESR 2021-2027, la competenza delle seguenti fasi, nell'ambito del processo di gestione della misura "Sostegno alla competitività



Regione Lombardia

delle strutture ricettive alberghiere e non alberghiere” di cui al presente atto, attuato a valere sull’Azione 1.3.3 “Sostegno agli investimenti delle PMI” del PR FESR 2021-2027, nei dirigenti di seguito indicati:

- ✓ selezione e concessione (verifica di ammissibilità delle domande, valutazione delle domande, integrazione documentale relativa alla fase della valutazione delle domande, concessione dell’agevolazione, adempimenti normativa aiuti, comunicazione esiti, cambio titolarità agevolazione, variazioni societarie, verifiche documentali previste per le fasi del procedimento di competenza e atti conseguenti, adempimenti relativi alle verifiche in loco e atti conseguenti) al dirigente pro tempore della Unità Organizzativa Promozione dell’attrattività e sostegno del settore turistico della Direzione Generale Turismo, Marketing territoriale e Moda in virtù della competenza tematica;
- ✓ verifica documentale e liquidazione della spesa (erogazione dell’agevolazione, integrazione documentale relativa alla fase di istruttoria delle richieste di erogazione, adempimenti normativa aiuti, verifiche documentali previste per le fasi del procedimento di competenza e atti conseguenti comprese le rideterminazioni, verifiche per il mantenimento dei requisiti oltre la chiusura del progetto, adempimenti relativi alla decadenza a seguito rendicontazione e atti conseguenti) al dirigente pro tempore della Struttura Gestione delle agevolazioni finanziarie e degli strumenti per l’attrattività della Direzione Turismo, Marketing territoriale e Moda in virtù della relativa competenza;

- di comunicare il presente provvedimento all’Autorità di Gestione del PR FESR 2021-2021 e agli incaricati delle funzioni delegate;

RICHIAMATI, per analogia, nelle more dell’approvazione degli strumenti della politica di coesione 2021-2027:

- il D.P.R. 5 febbraio 2018, n. 22 Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi Strutturali di Investimento Europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014-2020;
- le Linee guida per l’efficace espletamento dei controlli di I livello dei Fondi SIE per la Programmazione 2014-2020 Agenzia per la Coesione Territoriale maggio 2018 versione 1.2;

VISTE le linee guida per l’attuazione del bando e la rendicontazione delle spese ammissibili di cui all’allegato 2 parte integrante e sostanziale del presente atto;

RITENUTO necessario approvare i criteri generali e specifici della rendicontazione delle spese da sostenere nella realizzazione dei progetti in apposite Linee guida per la rendicontazione delle spese ammissibili collegate ai progetti ammessi ad agevolazione sul “Bando Sostegno alla competitività delle strutture ricettive alberghiere e delle strutture ricettive non alberghiere” di cui al presente atto;



Regione Lombardia

VISTI:

- il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» ed in particolare gli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di "impresa unica"), 3 (Aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (controllo);
- il Regolamento (UE) n. 2020/972 della Commissione Europea del 2 luglio 2020 che modifica il regolamento (UE) n. 1407/2013 per quanto riguarda la sua proroga e il regolamento (UE) n. 651/2014 per quanto riguarda la sua proroga e gli adeguamenti pertinenti;
- la Comunicazione della Commissione Europea C(2022) 1890 del 24 marzo 2022 "Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina", emendata con Comunicazione C(2022) 5342 final del 20 luglio 2022, in particolare la sezione 2.1 relativa alla concessione di aiuti temporanei di importo limitato alle imprese colpite dall'aggressione russa contro l'Ucraina, dalle sanzioni imposte o dalle contromisure ritorsive adottate in risposta alle sanzioni;
- il Regime quadro regionale per il sostegno alle imprese presenti sul territorio regionale colpite dalla crisi, nei limiti e alle condizioni di cui ai sensi della sezione 2.1 della citata Comunicazione C(2022) 1890, notificata alla Commissione Europea in data 2 agosto 2022, autorizzata con Decisione C(2022) 6848 final del 21/09/2022, Aiuto di Stato SA.103947, che prevede la possibilità per Regione Lombardia di adottare misure di aiuto ai sensi della sezione 2.1 della suddetta Comunicazione, sotto forma di sovvenzioni, garanzie o prestiti agevolati, a condizione che il valore nominale totale dell'aiuto non superi il massimale di euro 500.000,00 per impresa, al lordo di qualsiasi imposta o onere;
- la DGR n. 7027 del 26/09/2022 che, a seguito dell'autorizzazione della Commissione sopra citata, ha approvato il suddetto "Regime quadro regionale per il sostegno alle imprese presenti sul territorio regionale colpite dalla crisi", nei limiti e alle condizioni di cui alla sezione 2.1 della citata Comunicazione C(2022) 1890;
- la Comunicazione della Commissione Europea Bruxelles 28 ottobre 2022 C(2022) 7945 final recante l'adeguamento e la proroga del Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina che prevede, tra l'altro, la possibilità di adottare misure di aiuto ai sensi della sezione 2.1 della suddetta Comunicazione, sotto forma di sovvenzioni, garanzie o prestiti agevolati da concedere entro il 31 dicembre 2023, a condizione che il valore nominale totale dell'aiuto non superi il massimale di euro 2.000.000,00 per impresa, al lordo di qualsiasi imposta o onere;
- la d.g.r. n. XI/7814 del 23 gennaio 2023 che ha approvato la proroga e l'aggiornamento del regime quadro regionale di cui alla d.g.r. 26 settembre 2022, n. XI/7027 (aiuto SA.103947) a seguito della Comunicazione della Commissione C (2022) 7945 del 28 ottobre 2022 "Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina" e della Decisione C(2023) 380 final del 13 gennaio 2023 sull'aiuto SA.



Regione Lombardia

105254 che, tra l'altro, ha prorogato la misura 2.1 "Aiuti di importo limitato" fino al 31 dicembre 2023 e ha innalzato il massimale da 500.000,00 euro a 2.000.000,00 di euro per impresa;

STABILITO, sulla base della Comunicazione della Commissione Europea 28 ottobre 2022 C(2022) 7945 final e della d.g.r. n. XI/7814 del 23 gennaio 2023 relativa al regime quadro regionale SA. 105254, che gli aiuti di cui al presente provvedimento siano concessi ed erogati:

- per le PMI costituite entro il 30 settembre 2022: nel rispetto del "Regime quadro regionale per il sostegno alle imprese presenti sul territorio regionale colpite dalla crisi", nei limiti e alle condizioni di cui alla sezione 2.1 della citata Comunicazione C (2022) 7945 del 28 ottobre 2022 di cui all' Aiuto di Stato SA. 105254;
- per le PMI costituite dal 1° ottobre 2022: nel rispetto del Reg. (UE) 1407/2013 artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni), 3 (aiuti "de minimis"), 5 (cumulo) e 6 (controlli);

DATO ATTO che, in caso di applicazione del "Regime quadro regionale per il sostegno alle imprese presenti sul territorio regionale colpite dalla crisi, nei limiti e alle condizioni di cui alla comunicazione della commissione europea C (2022) 7945 del 28 ottobre 2022 "Temporary Crisis Framework for State Aid measures to support the economy following the aggression against Ukraine by Russia" e in attuazione della d.g.r. n. XI/7814 del 23 gennaio 2023:

- gli aiuti devono essere concessi entro il 31 dicembre 2023 o successiva data che sarà recepita solamente in presenza della Decisione della Commissione europea sulla proroga del relativo regime quadro regionale SA. 105254;
- gli aiuti non possono essere concessi a imprese soggette a sanzioni adottate dall'UE e gli atti di concessione devono essere conformi alle norme antielusione delle sanzioni imposte contenute nei regolamenti applicabili;
- gli aiuti non possono essere concessi agli istituti di credito e agli altri intermediari finanziari autorizzati alla concessione del credito secondo la legge nazionale ed alle imprese operanti nel settore agricolo di cui al codice ATECO A;
- gli aiuti non possono essere concessi a imprese soggette a procedure concorsuali secondo il diritto nazionale;
- gli aiuti non possono essere erogati ai destinatari di ingiunzioni di recupero per effetto di una Decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento (UE) n. 1589/2015, in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di tale Decisione;
- gli aiuti non devono in ogni caso superare le soglie massime per beneficiario sopra previste, calcolate tenendo conto di ogni altro aiuto concesso a valere sul suddetto Regime, da qualunque fonte provenga;
- gli aiuti concessi in base al presente provvedimento sono cumulabili con altri aiuti concessi a valere sulle stesse spese ammissibili, alle condizioni di cui al suddetto Regime quadro regionale;



Regione Lombardia

- le imprese devono presentare una dichiarazione sostitutiva che attesti di aver subito un incremento dei costi di esercizio in ragione dell'aumento dei costi di elettricità, gas naturale e carburante (allegare una bolletta da cui si evincano i costi dei fattori oggetto di aumento e almeno due bollette non antecedenti il 2019 da utilizzare per il raffronto);

DATO ATTO che, per gli aiuti concessi nell'ambito del "Regime quadro regionale per il sostegno alle imprese presenti sul territorio regionale colpite dalla crisi" di cui alla sezione 2.1 della Comunicazione della Commissione Europea 28 ottobre 2022 C(2022) 7945 final e della d.g.r. n. XI/7814 del 23 gennaio 2023, qualora la concessione di nuovi aiuti nel suddetto Regime quadro regionale comporti il superamento dei massimali, l'importo dell'agevolazione concedibile sarà rideterminato fino alla concorrenza del massimale ancora disponibile a fronte di un investimento presentato e ammesso invariato;

DATO ATTO che, in caso di applicazione del regime de minimis, la concessione dei contributi non è rivolta:

- ai settori esclusi di cui all'art. 1 par. 1 e 2 del Reg. UE 1407/2013;
- alle imprese soggette a procedura concorsuale secondo la normativa nazionale vigente;

DATO ATTO che, in caso di applicazione del regime de minimis, l'impresa beneficiaria dovrà sottoscrivere una dichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000, che:

- attesti di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 del Regolamento (UE) 1407/2013;
- informi sulle relazioni di cui alle lett. c) e d) dell'art. 2.2 del già menzionato regolamento (UE) 1407/2013 ai fini della definizione del perimetro di impresa unica;
- attesti di non essere oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o di non soddisfare le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei propri confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;

DATO ATTO che qualora l'importo dell'agevolazione concedibile per il singolo beneficiario sia superiore al massimale "de minimis" disponibile, l'importo dell'agevolazione sarà rideterminato fino alla concorrenza del massimale "de minimis" ancora disponibile per il singolo beneficiario, ai sensi del Decreto 31 maggio 2017, n. 115, art. 14, comma 4, a fronte di un investimento presentato e ammesso invariato;

STABILITO che, decorso il termine del 31 dicembre 2023, salvo proroghe del regime quadro regionale di cui alla citata Comunicazione 28.10.2022 C(2022) 7945 final SA. 105254, le concessioni per qualsiasi tipologia di PMI avverranno sulla base del Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 e ss.mm.ii relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis" e in particolare degli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni ed in particolare la nozione di impresa unica), 3 (Aiuti de minimis), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo);



Regione Lombardia

VISTE:

- la legge 24 dicembre 2012, n. 234 "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea" e in particolare l'art. 52 "Registro nazionale degli aiuti di stato";
- il decreto 31 maggio 2017, n. 115 "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni" e in particolare il Capo III "Obblighi di registrazione nel Registro nazionale aiuti" e il capo IV "Verifiche operate tramite il Registro nazionale aiuti";

DATO ATTO che:

- la registrazione, ai sensi art. 8 del D.M. 115/2017, del Regime quadro regionale per il sostegno alle imprese presenti sul territorio regionale colpite dalla crisi, nei limiti e alle condizioni di cui ai sensi alla sezione 2.1 della citata Comunicazione 28.10.2022 C(2022) 7945 final SA. 105254, è stata effettuata a cura della Direzione Generale Sviluppo Economico con il codice CAR 23959 con CAR MASTER 24865;
- gli obblighi di trasmissione al Registro nazionale aiuti delle informazioni e dei dati individuati dal suddetto Regolamento, previsti dall'art. 2 comma 2 del Decreto direttoriale 28 luglio 2017, sono in carico alla dirigente della Unità Organizzativa Promozione dell'attrattività e sostegno del settore turistico della Direzione Generale Direzione Turismo, Marketing territoriale e Moda;

DATO ATTO che:

- il dirigente pro tempore della Unità Organizzativa Promozione dell'attrattività e sostegno del settore turistico della Direzione generale Turismo, Marketing territoriale e Moda è il responsabile degli adempimenti relativi agli obblighi di registrazione nel registro nazionale aiuti per la fase di selezione e concessione ai sensi dell'art. 9 tutti i commi del D.M. 115/2017 secondo la segregazione delle competenze richiamata;
- il dirigente pro tempore della Struttura Gestione delle agevolazioni finanziarie e degli strumenti per l'attrattività della Direzione Turismo, Marketing territoriale e Moda è il responsabile degli adempimenti relativi agli obblighi di registrazione nel registro nazionale aiuti per la fase di verifica documentale e liquidazione della spesa ai sensi dell'art. 9 commi 6-7 del D.M. 115/2017 secondo la segregazione delle competenze richiamata;

VERIFICATO che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 3 della Legge 136/2010, relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari;

RITENUTO di determinare il termine di conclusione del procedimento relativo alla concessione in 120 giorni dalla data di chiusura dei termini per la presentazione delle domande, ai sensi dell'articolo 2 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell'articolo 5 della l.r. n. 1/2012, in riferimento alla complessità del procedimento, in relazione ai carichi di lavoro ed alle modalità organizzative degli uffici;



Regione Lombardia

VISTI gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

STABILITO di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.L, sul sito dedicato alla Programmazione Comunitaria www.fesr.regione.lombardia.it e sul Portale Bandi Online - www.bandiregione.lombardia.it;

VISTE:

- la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 "Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale", nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura e i provvedimenti organizzativi che definiscono gli assetti operativi vigenti degli uffici delle direzioni della Giunta regionale;
- la legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 e successive modifiche e integrazioni nonché il regolamento di contabilità della Giunta regionale;

DECRETA

1. di approvare, in attuazione della d.g.r. n. XI/7538 del 15 dicembre 2022:
 - l'allegato 1 "Bando Sostegno alla competitività delle strutture ricettive alberghiere e delle strutture ricettive non alberghiere", parte integrante e sostanziale del presente atto con una dotazione pari a 30.000.000,00 euro reperibile al seguente link <https://www.bandiregione.lombardia.it/procedimenti/new/bandi/bandiByTitolo?titolo=RLP12023030003>;
 - gli allegati A-B-C-D-E-F-G-H-I-J, in qualità di modulistica di partecipazione al bando, parti integranti e sostanziali del presente atto reperibili al seguente link <https://www.bandiregione.lombardia.it/procedimenti/new/bandi/bandiByTitolo?titolo=RLP12023030003>;
2. di disporre che le domande di partecipazione a valere sul bando dovranno essere presentate esclusivamente per mezzo della piattaforma Bandi on line raggiungibile all'indirizzo www.bandiregione.lombardia.it a partire dalle ore 12:00 del giorno 4 maggio 2023 fino alle ore 12:00 del giorno ~~829~~ giugno 2023;
3. di dare atto che la dotazione finanziaria del bando di cui all'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente decreto, ammonta a 30.000.000,00 euro e trova copertura nei seguenti capitoli:



Regione Lombardia

2023			2024		
15.000.000,00			15.000.000,00		
UE 15652	STATO 15653	REGIONE 15651	UE 15652	STATO 15653	REGIONE 15651
6.000.000,00	6.300.000,00	2.700.000,00	6.000.000,00	6.300.000,00	2.700.000,00

4. di approvare l'allegato 2 "Linee guida per la rendicontazione delle spese ammissibili" collegate ai progetti ammessi ad agevolazione sul "Bando Sostegno alla competitività delle strutture ricettive alberghiere e delle strutture ricettive non alberghiere", parte integrante e sostanziale del presente atto, reperibile al seguente link
[https://www.bandiregione.lombardia.it/procedimenti/new/bandi/bandiByTitolo?titolo=RLP12023030003;](https://www.bandiregione.lombardia.it/procedimenti/new/bandi/bandiByTitolo?titolo=RLP12023030003)
5. di stabilire, sulla base della Comunicazione della Commissione Europea 28.10.2022 C(2022) 7945 final e della d.g.r. n. XI/7814 del 23 gennaio 2023 relativa al regime quadro regionale SA. 105254, che gli aiuti di cui al presente provvedimento sono concessi ed erogati:
 - per le PMI costituite entro il 30 settembre 2022: nel rispetto del "Regime quadro regionale per il sostegno alle imprese presenti sul territorio regionale colpite dalla crisi", nei limiti e alle condizioni di cui alla sezione 2.1 della citata Comunicazione C (2022) 7945 del 28 ottobre 2022, di cui all'Aiuto di Stato SA. 105254, e registrato sotto il CAR 23959 con CAR MASTER 24865, a condizione che il valore nominale totale dell'aiuto non superi il massimale di euro 2.000.000,00 per impresa, al lordo di qualsiasi imposta o onere salvo successivi plafond stabiliti in sede di proroga del regime quadro regionale SA. 105254;
 - per le PMI costituite dal 1° ottobre 2022: nel rispetto del Reg. (UE) 1407/2013 artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni), 3 (aiuti "de minimis"), 5 (cumulo) e 6 (controlli);
6. di stabilire che, decorso il termine del 31 dicembre 2023, salvo proroghe del regime quadro regionale SA. 105254, le concessioni per qualsiasi tipologia di PMI avverranno sulla base del Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 e ss.mm.ii relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis" e in particolare degli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni ed in particolare la nozione di impresa unica), 3 (Aiuti de minimis), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo);
7. di individuare, in funzione dell'applicazione del principio di separazione delle funzioni, così come disciplinato dall'art. 71 e seguenti del Regolamento (EU) 2021/1060 e nelle more dell'approvazione del SIGECO PR FESR 2021-2027, la competenza delle seguenti fasi nei dirigenti di seguito indicati:



Regione Lombardia

- selezione e concessione (verifica di ammissibilità delle domande, valutazione delle domande, integrazione documentale relativa alla fase della valutazione delle domande, concessione dell'agevolazione, adempimenti normativa aiuti, comunicazione esiti, variazioni del beneficiario che comportano modifica di P.IVA/C.F., verifiche documentali previste per le fasi del procedimento di competenza e atti conseguenti, adempimenti relativi alle verifiche in loco e atti conseguenti) al dirigente pro tempore della Unità Organizzativa Promozione dell'attrattività e sostegno del settore turistico della Direzione generale Turismo, Marketing territoriale e Moda in virtù della competenza tematica;
 - verifica documentale e liquidazione della spesa (erogazione dell'agevolazione, integrazione documentale relativa alla fase di istruttoria delle richieste di erogazione, adempimenti normativa aiuti, verifiche documentali previste per le fasi del procedimento di competenza e atti conseguenti comprese le rideterminazioni, adempimenti relativi alle verifiche in loco e atti conseguenti, verifiche per il mantenimento dei requisiti oltre la chiusura del progetto) al dirigente pro tempore della Struttura Gestione delle agevolazioni finanziarie e degli strumenti per l'attrattività della Direzione Turismo, Marketing territoriale e Moda in virtù della relativa competenza;
8. di comunicare il presente provvedimento all'Autorità di Gestione del PR FESR 2021-2027 e agli incaricati delle funzioni delegate;
 9. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013;
 10. di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.L, sul sito dedicato alla Programmazione Comunitaria www.fesr.regione.lombardia.it e sul Portale Bandi Online - www.bandiregione.lombardia.it.

IL DIRIGENTE

ANTONELLA PRETE

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge